



Bruxelles, 20.5.2022
COM(2022) 242 final

2022/0166 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari" (COM (2022) 133 final), l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia ha ulteriormente destabilizzato i mercati agricoli già fragili. Già prima dell'invasione si è assistito a una notevole impennata dei prezzi nei mercati delle materie prime di cui i mercati agricoli hanno risentito a causa dei forti aumenti dei costi dell'energia e dei concimi e dei mangimi. Ora i costi per gli agricoltori e le piccole e medie imprese (PMI) attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli aumentano ulteriormente e incidono sul prezzo dei prodotti alimentari, il che mette in luce le vulnerabilità del sistema alimentare europeo, in particolare la dipendenza dalle importazioni, e solleva preoccupazioni per il reddito di agricoltori e produttori della filiera agroalimentare.

Ciò aggrava la pressione sull'agricoltura europea a seguito della pandemia di COVID-19.

Occorre inoltre affrontare i cambiamenti climatici e le sfide ambientali. Nella comunicazione sopra citata la Commissione ha invitato "ad affrontare le carenze evidenziate dalla crisi in corso con modalità che rafforzino la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, resilienti ed equi nell'UE e nel mondo".

Le perturbazioni degli scambi sollevano serie preoccupazioni per la sicurezza alimentare mondiale a causa dell'impatto della guerra, nel breve termine, e delle incertezze ad essa correlate a più a lungo termine.

Sebbene la stabilità dell'approvvigionamento alimentare nell'UE non sia compromessa, i costi di produzione considerevolmente più elevati a livello di azienda agricola, se non sono compensati da prezzi più elevati, possono ripercuotersi sull'offerta.

La politica agricola comune (PAC) prevede una serie di misure, tra le quali una rete di sicurezza dei prezzi e la possibilità di adottare misure eccezionali. Nella comunicazione del 23 marzo 2022 la Commissione ha già presentato una serie di iniziative eccezionali per proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari. Tuttavia la situazione attuale non ha precedenti e richiede iniziative supplementari, nella misura in cui un certo numero di piccole imprese e di agricoltori ha un bisogno urgente di sostegno di emergenza per mantenere le rispettive attività.

La Commissione propone pertanto una misura supplementare, finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che consente agli Stati membri di fornire un sostegno di liquidità agli agricoltori e alle imprese agroalimentari che devono subire aumenti significativi dei costi dei fattori di produzione, in particolare le imprese di mangimi e concimi e le imprese ad alta intensità energetica dell'industria di trasformazione che registrano un aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica. Incidendo direttamente sui flussi di cassa di tali imprese, il sostegno contribuirà alla sicurezza alimentare mondiale e farà fronte alle turbative del mercato dovute all'aumento dei costi dei fattori di produzione.

Per conseguire tali obiettivi il sostegno sarà assicurato mediante erogazione di una somma forfettaria una tantum agli agricoltori e alle PMI attive nella trasformazione,

commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. I pagamenti saranno erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.

Al fine di garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri saranno tenuti a giustificare l'erogazione del sostegno ai soggetti maggiormente colpiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri dovranno inserire, mediante modifica, la misura nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Una volta adottata la presente proposta e le modifiche del relativo diritto derivato (regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 della Commissione), gli Stati membri possono iniziare a erogare i pagamenti ai beneficiari dopo aver presentato la modifica del programma che introduce la nuova misura.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per la politica agricola comune e i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e si limita a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 1305/2013. La proposta integra tutte le altre misure adottate dall'Unione per affrontare l'attuale situazione senza precedenti, in particolare quelle intese ad assicurare un sostegno ai mercati e la sicurezza alimentare. La proposta lascia impregiudicati i requisiti minimi di spesa definiti all'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e il "principio di non regressione" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche mirate del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si fonda sull'articolo 42 e sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. La proposta mira a garantire gli obiettivi e l'attuazione comuni di una nuova misura di sviluppo rurale.

- **Proporzionalità**

La proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori e alle PMI attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli, che risentono particolarmente dell'invasione russa dell'Ucraina.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre la misura supplementare che permetterà di far fronte a questa situazione senza precedenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/P

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni. Tuttavia, la proposta fa seguito a consultazioni tenute con gli Stati membri ed esponenti del Parlamento europeo nel corso delle ultime settimane.

- **Assunzione e uso di perizie**

N/P

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto era stata effettuata al fine di preparare la proposta relativa al regolamento (UE) n. 1305/2013. Le presenti modifiche limitate non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/P

- **Diritti fondamentali**

N/P

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2020/2093. La ripartizione annua totale degli stanziamenti di impegno nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) rimane invariata. I pagamenti ai beneficiari saranno effettuati prima del 15 ottobre 2023 e saranno quindi finanziati a titolo del bilancio 2023. Gli stanziamenti di pagamento necessari per finanziare la misura in questione devono essere reperiti negli stanziamenti previsti per il FEASR iscritti nel prossimo progetto di bilancio 2023 della Commissione e saranno compensati da un corrispondente calo delle esigenze di pagamento negli anni successivi.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/P

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Si propone di modificare il regolamento (UE) n. 1305/2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un'intensità senza precedenti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. L'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, segnatamente l'energia, i concimi e i mangimi, ha provocato perturbazioni economiche nel settore agricolo e nelle comunità rurali e ha determinato problemi di liquidità per gli agricoltori e le piccole imprese rurali attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.
- (2) Per reagire all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina è opportuno prevedere una nuova misura eccezionale e temporanea che consenta di affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.
- (3) Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell'industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere settori di produzione, tipi di agricoltura o di strutture agricole e, nel caso delle PMI, settori, tipi di attività, tipi di regioni o altri vincoli specifici.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

- (4) La drammatica crisi in corso conferma la necessità di accelerare la transizione verso la sostenibilità per prepararsi meglio alle crisi future; il sostegno per questa misura non dovrebbe pertanto comportare una riduzione della quota complessiva del contributo del FEASR riservata alle misure di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (5) Data l'urgenza e il carattere temporaneo ed eccezionale della misura in questione, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e una data limite di applicazione della misura stessa, ribadendo al contempo il principio che i pagamenti della Commissione saranno erogati conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.
- (6) Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, ad esempio fissando forcelle o ampie categorie, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- (7) Al fine di garantire un finanziamento adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione a tale misura.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (9) Alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'urgenza di parare l'impatto sul settore agroalimentare dell'Unione, è necessario applicare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (10) Considerata l'urgenza determinata dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1. è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 39 quater
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina*

1. Il sostegno erogato nell'ambito della presente misura fornisce un'assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, con l'obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I TFUE o del cotone, con l'esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato.
 3. Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi definendo, sulla base delle prove disponibili, condizioni di ammissibilità e, se ritenuto opportuno, criteri di selezione, che devono essere oggettivi e non discriminatori. Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:
 - a) economia circolare;
 - b) gestione dei nutrienti;
 - c) uso efficiente delle risorse;
 - d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
 4. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023, in base alle domande di sostegno approvate dall'autorità competente entro il 31 marzo 2023. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
 5. L'importo massimo del sostegno non è superiore a 15 000 EUR per agricoltore e a 100 000 EUR per PMI.
 6. Nell'erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.";
2. all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 quater, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.";
 3. all'articolo 59 è inserito il paragrafo seguente:

"6 ter Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell'articolo 39 quater non deve eccedere il 5 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2021-2022 come previsto dalla prima parte dell'allegato I.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

1.2. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Stabilire una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

N/P

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

N/P

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

N/P

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

N/P

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto

³ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

N/P

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/P

1.4.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

N/P

1.4.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

N/P

1.5. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

X durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- X Nessuna incidenza finanziaria generale sugli stanziamenti di impegno e di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

X Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La nuova proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/2093. La ripartizione annua degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) rimane invariata.

Nel complesso, la misura in questione non implica la necessità di stanziamenti di pagamento supplementari. Gli stanziamenti di pagamento del 2023 necessari per finanziare la misura in questione saranno compensati da esigenze di pagamento inferiori negli anni successivi.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

N/P

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/P

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/P

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/P

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N/P

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	08.030102	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	N/P		/NO	/NO	/NO	/NO

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 3	Risorse naturali e ambiente
--	-------------	-----------------------------

Non vi è alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno. Poiché tale modifica sarà finanziata mediante modifiche dei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri nell'ambito delle dotazioni concordate, non saranno necessari stanziamenti di pagamento supplementari e gli eventuali pagamenti per questa misura saranno compensati da pagamenti inferiori in relazione ad altre misure di sviluppo rurale.

Si ritiene che la proposta non inciderà sugli stanziamenti di pagamento del FEASR per il bilancio 2022. Tenendo conto del tempo necessario agli Stati membri per attuare questa nuova misura, si prevede che le relative spese saranno dichiarate nel terzo trimestre del 2023 con un'incidenza sul bilancio 2023. Il corrispondente impatto sugli stanziamenti di pagamento, stimato a circa 450 milioni di EUR, sarà coperto dal livello degli stanziamenti di pagamento richiesti nel progetto di bilancio 2023 e sarà compensato da un corrispondente calo del fabbisogno di pagamenti negli anni successivi, come indicato di seguito.

DG AGRI			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
08.030102	Impegni	(1a)	0	0	0	0				0
	Pagamenti	(2a)	0	+ 450	-225	-225				0
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
N/P		3.								
TOTALE stanziamenti per la DG AGRI	Impegni	=1a+1b +3	0	0	0	0				0
	Pagamenti	=2a+2b +3	0	+450	-225	-225				0

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	4.	0	0	0	0				0
	Pagamenti	5.	0	0	0	0				0
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6.								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0	0	0	0				0
	Pagamenti	=5+ 6	0	+450	-225	-225				0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Pubblica amministrazione europea"
---	----------	------------------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>	Stanziamanti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0	0	0	0				
	Pagamenti	0	+450	-225	-225				

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ⁸	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁹ ...																			
0 risultati																			
0 risultati																			
0 risultati																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
0 risultati																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

⁸ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁹ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA ¹¹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). e così per gli anni a seguire.

¹¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹²							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 aa¹³	0 in sede						
	0 nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT 0 ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END, INT 0 ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

¹² AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

¹³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁵					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

¹⁵ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.